

UNIONE DI COMUNI

“COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO”



Adempimenti alla LR 19/2004 e
alla DGR 16-757/2005 (Direttiva
tecnica in materia di
localizzazione degli impianti
radioelettrici)

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEFINITIVO**

Ing. Emanuele Rambaudi
Str. Crosassa, 19 - 12042 Bra (CN)
Cell. 328 2642275
E-mail e.rambaudi@tiscali.it

REGOLAMENTO COMUNALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia attraverso l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti fissi radioelettrici per telefonia mobile, telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della LR 3 agosto 2004, n°19, della DGR 16-757 del 5 settembre 2005 e della vigente legislazione in materia.
2. Le presenti disposizioni non si applicano alle tipologie di impianto di cui all'art. 2, comma 3, della LR 19/2004, di seguito richiamate:
 - a) impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt e apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
 - b) impianti e apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.
3. Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della LR 19/2004.

ART. 2 – FINALITÀ

Il regolamento è volto alla razionalizzazione nell'insediamento degli impianti. Nell'ambito di tale finalità ribadisce il principio costituzionale di tutela del paesaggio, quale storico patrimonio delle popolazioni di Langa, in modo da garantire una duratura conservazione e fruizione dei suoi aspetti naturalistici, percettivi, storico-urbanistici e di eccellenza agronomica. Si pone inoltre il fine di conseguire il minimo livello di emissioni elettromagnetiche compatibili con le esigenze di trasmissione del segnale ad opera del gestore.

ART. 3 – DEFINIZIONI

- Apparati radioelettrici: le apparecchiature elettriche ed elettroniche preposte alla commutazione del segnale radioelettrico, collocate in apposito locale (shelter).
- Fascio principale: la direzione principale di irraggiamento di un'antenna, presso la quale è rilevabile la maggiore intensità di campo elettrico al variare della distanza.
- Gestore: singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o di radiodiffusione sonora e/o televisiva.
- Impianto microcellulare: antenna per la trasmissione del segnale di telefonia cellulare di forma tipicamente scatolare, collocabile su pareti esterne di edifici e con potenza dell'ordine del Watt.

- Impianto radioelettrico: una stazione radio di terra che emetta onde elettromagnetiche alle frequenze tra 100 kHz e 300 GHz nell'espletare un servizio qualunque tra telefonia mobile, telecomunicazione, diffusione sonora, diffusione televisiva.
- Ponte radio: l'antenna deputata alle comunicazioni tra stazioni radiobase limitrofe dello stesso gestore.

ART. 4 – DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I procedimenti autorizzativi per l'insediamento di nuovi impianti radioelettrici sono fissati dal D. Lgs. 259/2003 e dalla DGR 15-12731/2004 e s.m.i. .
2. Il titolo autorizzativo deve essere corredato da parere ARPA favorevole rilasciato in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 10 settembre 1998, n. 381.
3. Il gestore allega alla documentazione per la richiesta di installazione ex D. Lgs. 259/2003 il nominativo di un responsabile tecnico dell'impianto con un recapito per eventuali comunicazioni. Tale nominativo va aggiornato in caso di cambio di proprietà dell'impianto.
4. Entro 15 giorni dall'entrata in funzione di una nuova installazione o dalla modifica di una preesistente, il gestore ne invia notifica al Comune.
5. Il Comune ha facoltà di emanare provvedimento di diniego per le richieste di installazione di impianti non compresi nel programma localizzativo annuale del gestore, o nelle sue integrazioni trimestrali, che non siano adeguatamente motivate con ragioni di urgenza e indifferibilità. Tali ragioni vengono valutate secondo i principi di ragionevolezza, motivazione e certezza.

ART. 5 - TUTELA DEL PAESAGGIO

I nuovi manufatti di sostegno per impianti radioelettrici dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi progettuali finalizzati alla tutela del paesaggio:

1. Si salvaguardino le visuali d'interesse panoramico evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista quali le linee di crinale e le dorsali collinari;
2. Si eviti la realizzazione di terrazzi sommitali o intermedi con funzione di servizio;
3. Si ricerchi l'inserimento "a mezza costa" all'interno di formazioni boschive, come preferibile rispetto a quello in corrispondenza di vigneti;
4. Vengano adottati accorgimenti che consentano di mimetizzare i manufatti anche sotto il profilo cromatico tramite la tinteggiatura secondo la tonalità prevalente nel corso dell'anno presso il sito prescelto, in riferimento sia ai sostegni, che alle recinzioni dei siti, che ai locali contenenti gli apparati radioelettrici (shelter);
5. Le recinzioni dei siti ubicati in contesto non edificato vengano accostate da siepi sempreverdi di tipo fitto;

6. Il gestore che intenda erigere un nuovo manufatto di sostegno in contesto non edificato (fatte salve le aree di attrazione) è tenuto, a titolo di compensazione ambientale, ad effettuare la piantumazione di un'area circostante lo stesso per un'area di raggio almeno pari all'altezza dello stesso, tramite specie arboree coerenti con quelle presenti nella località o comunque autoctone, e con esemplari di altezza non inferiore ai 4 m, nel rispetto dei regolamenti di polizia rurale.

Risultano confermate le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio ed i vincoli di inedificabilità per le aree individuate come tali dal PRGC, mentre costituiscono deroga al solo comma 1 gli interventi di modifica, manutenzione e nuova installazione presso aree di attrazione già compromesse dal punto di vista visivo.

ART. 6 – DESCRIZIONE DELLE ZONE DEL PIANO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di zone ai sensi della DGR 16-757 del 5 settembre 2005:

- Aree sensibili: singoli edifici destinati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche, residenze per anziani), edifici scolastici di ogni ordine e grado, edifici ed aree attrezzate dedicate totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking e strutture simili), e pertinenze esterne relative a tutte le tipologie citate (terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari).
- Zone di installazione condizionata di tipo a) (abbreviato in ICa): l'area compresa nel raggio di 30 m dal perimetro esterno delle aree sensibili.
- Zone di installazione condizionata di tipo b) (abbreviato in ICb): beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Zone di installazione condizionata di tipo c) (abbreviato in ICc): area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente.
- Zone di installazione condizionata di tipo d) (abbreviato in ICd): aree sottoposte a vincolo paesaggistico e fasce di rispetto fluviale.
- Zone di installazione condizionata di tipo e) (abbreviato in ICE): aree soggette a piani paesistici, ove vigenti.
- Zone di attrazione di tipo a) (abbreviato in Aa): aree esclusivamente industriali.
- Zone di attrazione di tipo b) (abbreviato in Ab): aree a bassa o nulla densità abitativa.
- Zone di attrazione di tipo c) (abbreviato in Ac): aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree ed edifici di proprietà comunale.

- Zona di vincolo di tipo a) (abbreviato in Va): per i soli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, l'area definita come "centro storico" come da PRG.
- Zona di vincolo di tipo b) (abbreviato in Vb): per i soli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, l'area urbana come da PRG.
- Zona neutra (abbreviato in N, aree prive di campiture o delimitazioni negli allegati cartografici): il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

ART. 7 – NORME PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

Rispetto alle richieste di installazione o modifica degli impianti da parte di un gestore di impianto di telefonia mobile e telecomunicazione si applicano le seguenti Norme differenziate per tipologia di Zona:

1. Per le Aree Sensibili, al fine di conseguire livelli di campo elettromagnetico minori rispetto a quelli risultanti dall'installazione in aree limitrofe, è consentita l'installazione di impianti radioelettrici previo consenso informato non vincolante del responsabile del sito stesso. A seguito di tale scelta, il gestore è tenuto a dimostrare tramite opportuni elaborati l'avvenuta riduzione dei livelli di campo sul sito sensibile rispetto a collocazioni alternative.
2. Per le Zone di tipologia ICa, il gestore è tenuto ad adottare misure che consentano di rendere minima l'esposizione dei fruitori dell'area sensibile, quali ad esempio l'orientamento dei fasci principali delle antenne in senso marginale rispetto all'area, valutando anche la collocazione presso il sito sensibile stesso di cui al comma 1. Tali soluzioni devono trovare chiara documentazione con l'ausilio di modelli di calcolo.
3. Per le Zone di tipologia ICb, è vietato l'ampliamento delle volumetrie esistenti ai fini della collocazione degli apparati radioelettrici. Le antenne di nuova installazione, ai fini della tutela del patrimonio storico, non dovranno risultare visivamente percepibili: in tal senso si adottino soluzioni quali l'inserimento all'interno di manufatti esistenti (abbaini, comignoli e simili), oppure vengano realizzati analoghi nuovi manufatti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dell'edificio e del suo intorno. Rimane comunque vincolante il parere della competente Sovrintendenza.
4. Per le Zone di tipologia ICc, è vietato l'ampliamento delle volumetrie esistenti ai fini della collocazione degli apparati radioelettrici. Le antenne di nuova installazione, ai fini della tutela del patrimonio storico, non dovranno risultare visivamente percepibili: a tal fine è richiesto l'inserimento all'interno di manufatti esistenti quali abbaini, comignoli e simili, oppure l'edificazione di analoghe nuove strutture nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, o infine la dimostrazione, tramite fotomontaggio, che la nuova antenna non comprometterà la lettura dello spazio storico dalle visuali più significative.
5. Per le Zone di tipologia ICd, sussiste la necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legislazione vigente.

6. Per le Zone di tipologia ICe, si applicano le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano Paesistico, ove vigente.
7. Per le Zone di tipologia Aa, Ab, Ac, si applicano le condizioni economiche agevolate di cui al successivo art. 11.
8. Per le Zone di tipologia N, si applicano le condizioni economiche agevolate di cui al successivo art. 11 nei seguenti casi: a) realizzazione di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante; b) sostituzione di impianti preesistenti con altri che, secondo quanto dichiarato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di immissione di campo elettrico.

ART. 8 – NORME PER IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Rispetto alle richieste di installazione o modifica degli impianti da parte di un gestore di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applicano le seguenti Norme differenziate per tipologia di Zona:

1. Per le Aree Sensibili, è fatto divieto all'installazione di impianti.
2. Per le Zone di tipologia Va, è fatto divieto all'installazione di impianti. Costituiscono eccezione i seguenti siti sul territorio dell'Unione di Langa:
 - a. nel sito denominato "Torre Civica" presso Dogliani è ammessa la manutenzione dell'esistente o la sostituzione di parti, purché senza incremento della potenza d'impianto;
 - b. nel sito denominato "Madonna del Rosario" presso Monchiero è ammessa la manutenzione, la sostituzione e l'installazione di nuovi impianti, purché paragonabili all'esistente dal punto di vista delle dimensioni.
3. Per le Zone di tipologia Vb, è fatto divieto all'installazione di impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
4. Per le Zone di tipologia ICa, il gestore è tenuto ad adottare misure che consentano di rendere minima l'esposizione dei fruitori dell'area sensibile, quali ad esempio l'orientamento dei fasci principali delle antenne in senso marginale rispetto all'area, valutando anche la collocazione presso il sito sensibile stesso di cui al comma 1. Tali soluzioni devono trovare chiara documentazione con l'ausilio di modelli di calcolo.
5. Per le Zone di tipologia ICb, è vietato l'ampliamento delle volumetrie esistenti ai fini della collocazione degli apparati radioelettrici. Le antenne di nuova installazione, ai fini della tutela del patrimonio storico, non dovranno risultare visivamente percepibili: in tal senso si adottino soluzioni quali l'inserimento all'interno di manufatti esistenti (abbaini, comignoli e simili), oppure vengano realizzati analoghi nuovi manufatti nel rispetto delle caratteristiche

architettoniche originarie dell'edificio e del suo intorno. Rimane comunque vincolante il parere della competente Sovrintendenza.

6. Le Zone di tipologia ICc non sono contemplate per gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, in quanto sostituite dalle Zone di tipologia Va.
7. Per le Zone di tipologia ICd, sussiste la necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legislazione vigente.
8. Per le Zone di tipologia ICe, si applicano le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano Paesistico, ove vigente.
9. Per le Zone di tipologia Aa, Ab, Ac, si applicano le condizioni economiche agevolate di cui al successivo art. 11.
10. Per le Zone di tipologia N, si applicano le condizioni economiche agevolate di cui al successivo art. 11 nei seguenti casi: a) realizzazione di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante; b) sostituzione di impianti preesistenti con altri che, secondo quanto dichiarato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di immissione di campo elettrico.

ART. 9 – NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPIANTI

I seguenti impianti, indipendentemente dalla tipologia di Zona di collocazione, godono di oneri autorizzativi agevolati nella misura del successivo art. 11:

1. impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA (gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria);
2. impianti microcellulari;
3. impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (quali TACS e TV analogica).

ART. 10 – PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE

1. Nella formulazione del programma localizzativo annuale di cui all'art. 8, comma 1, LR 19/2004, il gestore tiene conto dei seguenti fattori, facendone espressa menzione nello stesso:
 - a. Opportunità di effettuare richieste verso le aree di attrazione comunale e, in subordine, verso le aree di attrazione industriale o a bassa densità di popolazione.

- b. Necessità di rendere minima l'esposizione verso i siti sensibili più prossimi alle aree di ricerca o ai siti di proposta installazione, tenendo in considerazione i risultati delle attività di monitoraggio.
- 2. Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento del programma localizzativo, ha facoltà di proporre ulteriori aree di attrazione al fine di minimizzare l'esposizione verso i siti sensibili e verso la popolazione in generale e, in subordine, al fine di ottemperare alle esigenze di copertura del segnale da parte del gestore.

ART. 11 – SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della DGR 16-757 del 5 settembre 2005, le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti per ogni singola installazione sono individuate:
 - a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
 - b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
 - c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 7, commi 7, 8, all'art. 8, commi 9, 10, all'art. 9, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.
2. Il contesto si intende “non edificato” quando non sono presenti edifici, né sono in costruzione, entro un raggio di 300 m dal punto di installazione dell'impianto stesso.
3. Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.
4. Sono fatti salvi gli importi minimi dovuti come diritti di segreteria e gli oneri di urbanizzazione relativi alla disciplina edilizia per le nuove installazioni costituite dall'insieme di manufatti di sostegno (pali o tralicci), impianti radioelettrici e locale contenente gli apparati radioelettrici. Gli oneri di urbanizzazione sono ridotti di un terzo per impianti ricadenti in aree di attrazione.
5. Non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
6. Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo di cui al comma 1 è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego. Il pagamento deve essere effettuato al momento della richiesta del titolo autorizzativo.
7. Le somme sono versate per l'80% al Comune e per il 20% alla Provincia di Cuneo. Della quota destinata al Comune, il 50% (pari al 40% dell'onere complessivo) viene liquidato a favore dell'ARPA.

ART. 12 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Il Comune promuove, anche tramite l'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", una corretta informazione alla popolazione sulle problematiche legate ai campi elettrici e magnetici, avvalendosi delle competenze dell'ARPA e di ogni altro opportuno supporto tecnico specializzato, e pubblicizzandone gli esiti anche tramite il sito internet dell'Unione di Comuni.

ART. 13 – SANZIONI

1. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni comunali di cui al D. Lgs. 259/2003, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 16, comma 2, LR 19/2004, compresa tra un minimo di 30'000 euro e un massimo di 300'000 euro, irrogata ed introitata dal Comune, nonché alla disattivazione dell'impianto con le modalità di cui all'art. 8 della LR 19/2004.
2. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e certificazione di cui alla DGR 19-13802/2004 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 16, comma 3, LR 19/2004, compresa tra un minimo di 2'000 euro e un massimo di 5'000 euro, irrogata ed introitata dal Comune.
3. Il gestore che non rispetti i parametri tecnici dichiarati nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e nella conseguente certificazione è soggetto, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, alla sospensione degli atti autorizzativi da due a quattro mesi, fino alla revoca in caso di nuova infrazione, come da art. 15, comma 4, L 36/2001.
4. Per le violazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 200 euro a un massimo di 2'000 euro.
5. Le sanzioni amministrative, pecuniarie e di sospensione autorizzativa di cui ai commi precedenti vengono applicate nella loro misura minima agli impianti ricadenti in aree di attrazione.

ART. 14 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato dai Comuni membri dell'Unione "Colline di Langa e del Barolo" nella sua presente versione. Modifiche sostanziali degli articoli sono ammesse solo a seguito di assenso dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo".

ART. 15 – AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

I titolari di attività ascrivibili alla categoria di "Area Sensibile" di cui all'art. 6 poste in essere in data successiva all'approvazione del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione ai fini della delimitazione cartografica. Il Comune provvede all'aggiornamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La cartografia allegata al presente regolamento viene aggiornata con periodicità annuale, salvo assenza di variazioni sostanziali.

ALLEGATI CARTOGRAFICI

Tavola 1.1 Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione - territorio in scala 1:10000

Tavola 1.2 Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione - capoluogo in scala 1:2000

Tavola 2.1 Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva - territorio in scala 1:10000

Tavola 2.2 Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva - capoluogo in scala 1:2000